



COMUNE DI TODÌ  
PROVINCIA DI PERUGIA

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**SETTORE N.4 - TRIBUTI, FARMACIA, ACQUISTI**  
**CENTRALIZZATI ECONOMATO**

*Numero 77 del 24/01/2019*

---

**OGGETTO:**

**Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni : proroga del termine di versamento per l'anno 2019.**

---

**OGGETTO: Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni : proroga del termine di versamento per l'anno 2019.**

Premesso che l'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede l'obbligo di effettuare il versamento dell'imposta di pubblicità a carattere annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale fissa al 31 marzo il termine per deliberare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da applicare con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/01 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/98 n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/01 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/98

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

**Considerato** dunque che il Comune può stabilire le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, ovvero apportare modifiche regolamentari che incidono sulla quantificazione del tributo, in un'epoca successiva a quella prevista per il versamento del tributo, rendendo, di conseguenza, il pagamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;

Visto l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 07 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018);

**Vista** la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) all'art. 1 comma 919 che prevede che : *" A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."*

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 18/01/2019 con la quale, a decorrere dal 2019, le tariffe tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, di cui al capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, sono state aumentate del 20% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato ;

**Dato atto** che l'ufficio tributi, al fine di adeguare le tariffe in base alla normativa vigente e a quanto deliberato con D.G. n. 18/2019 e al fine di elaborare correttamente e stampare i modelli F24 del tributo in oggetto necessita di un periodo di tempo che non consente la postalizzazione del tributo tale da consentire il pagamento entro il 31/01/2019 ;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno, al fine di evitare situazioni di disagio e di garantire la semplificazione degli adempimenti ai contribuenti , di disporre la proroga del termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità permanente annuale dal 31 gennaio 2019 al 30 aprile 2019 senza applicazione di sanzioni od interessi a carico dei contribuenti;

**Visto**, il regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 29.03.2007;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs 18.8.00, n°267

Visto l'art. 109, comma 2 del D. Lgs 18/08/00, n°267;

Visto il decreto del Sindaco n. 49 del 29/10/2018;

**D E T E R M I N A**

DI DISPORRE, per le motivazioni di cui in premessa, una proroga tecnica del termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità permanente annuale, del diritto sulle pubbliche affissioni dal 31 gennaio 2019 al 30 aprile 2019;

DI DISPORRE che nel caso di opzione per il pagamento rateale le scadenze di pagamento sono così articolate:

I° rata – entro il 30/04/2019;

II° rata – entro il 30/06/2019;

III° rata – entro il 30/09/2019;

IV° rata – entro il 31/10/2019 ;

DI DISPORRE, altresì, che sui pagamenti effettuati dai contribuenti entro il suddetto termine di proroga non saranno applicati sanzioni né interessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Maria Rita Scimmi

---

**Li, 24/01/2019**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to SCIMMI MARIA RITA / ARUBAPEC S.P.A.**

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---